

GARIBALDI, relatore. Sì, perchè esiste nel Codice civile una disposizione che provvede ampiamente a tale riguardo.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta propone un quarto articolo così concepito:

« Le domande proposte dai creditori che hanno ipoteca su quelle piazze avranno lo stesso effetto di quelle sporte dai proprietari. »

Sopra questo articolo il relatore della Commissione propone la questione pregiudiziale, cioè dice che è inutile che la Camera approvi quest'articolo, perchè, indipendentemente dalla disposizione di questa legge, ve n'è già una del Codice civile che autorizza i creditori a domandare la liquidazione delle piazze.

Metterò prima di tutto ai voti la questione pregiudiziale, e, qualora sia respinta, porrò a partito la proposta del deputato Della Motta.

(La questione pregiudiziale è ammessa.)

Si passa alla votazione della legge per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	107
Maggioranza	54
Voti favorevoli	89
Voti contrari	18

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazione di petizioni.

La parola spetta al deputato Ricci.

RICCI, relatore. Petizione 6494. Il sindaco di Cavallermaggiore, a nome del Consiglio comunale, esponendo il carico di cui è gravato quel comune d'annue lire 811 80, che a titolo di decime e dietro antiche convenzioni deve pagare alla mensa arcivescovile di Torino, al capitolo metropolitano, alla parrocchia locale della Pieve, alla parrocchia locale di San Michele, ricorre al Parlamento perchè una legge generale pronunzi l'abolizione delle decime.

Per quanto, giusta l'esposizione stessa del Consiglio comunale, trattasi di decime stabilite da antiche convenzioni e quindi di natura affatto speciale, e, secondo i vigenti principii di legislazione, dovute giuridicamente, ciò non di meno, per quanto concerne l'istanza di una legge generale che regoli questa materia, la Commissione vi propone la trasmissione di questa petizione al dicastero del guardasigilli, a cui già furono trasmesse altre consimili petizioni.

(La Camera approva.)

Petizioni 6544 e 6592. Il conte Palma di Cemola, in ambedue le petizioni, espose le dolorose vicende e la confisca a cui andò soggetto il patrimonio del conte suo padre, condannato a morte per causa politica nel 1821, esposte le condizioni d'estrema povertà in cui egli tro-

vasi, chiede colla prima una pensione e colla seconda almeno un sussidio.

Duole alla vostra Commissione di non potervi proporre verun provvedimento immediatamente utile al ricorrente non spettando ad essa accordare pensioni o sussidi, nè dovendo essa farsi organo di commendatizie al Ministero; e quindi è costretta a dovervi proporre l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6546. I canonici dell'insigne collegiata di Santa Maria della Spezia protestano contro l'asserzione emessa nella relazione della Commissione d'inchiesta intorno alla prima elezione del conte Francesco Verasis, che uno cioè fra essi abbia offerto una specificata somma di denaro per procurare l'elezione suddetta.

Intorno a questa petizione non è d'uopo ricordare alla Camera che non si ammettono procedimenti giudiziari intorno ai fatti ed alle asserzioni emesse alla tribuna parlamentare. E quindi, ritenuto che di questa loro protesta e dichiarazione già fu informata la Camera, come risulta dal processo verbale della seduta del 23 giugno 1858, la Commissione vi propone sulla medesima l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6591. Serra Giacomo Antonio, Giovanni Battista, Maria, Isabella, fratelli e sorelle, dimoranti a Pancalieri, provincia di Pinerolo, cugini germani di Eleonora Fava vedova Ruscone, deceduta il 9 gennaio 1857, narrano di essere stati privati dell'eredità di questa loro parente per testamento suggeritole da terza persona.

Dopo avere esposto che già presentarono ricorsi a Sua Maestà, ricorrono alla Camera perchè loro faccia accordare quella porzione della indicata eredità che loro compete a termini di legge.

La tutela e definizione di tutti i diritti dei cittadini essendo esclusivamente affidata al potere giudiziario, ed essendo perciò aperta ai ricorrenti la via giuridica per esperire qualsivoglia diritto possa loro spettare, e ritenuta l'asserita qualità di poveri, potendo valersi anche del gratuito patrocinio dell'ufficio dei poveri, la Commissione non può che proporvi l'ordine del giorno su questo ricorso.

(La Camera approva.)

CHIAVARINA, relatore. Petizione 6469. Con questa petizione 12 caffettieri, liquoristi e venditori di generi coloniali del mandamento di Carignano, rappresentando non essere consentanea a libero Governo l'imposta stabilita colle regie patenti del 28 febbraio 1835 per le spese del personale di verificaione, le quali spese dovrebbero essere, secondo i petenti, sopportate dalla generalità dei cittadini, essendo lo scopo per cui venne stabilita la verificaione quello della pubblica igiene, e d'altra parte essendo essi sottoposti a tutte le altre imposizioni, le quali non esistevano alla promulgazione delle sopra citate regie patenti, si rivolgono pertanto al Parlamento nazionale affinchè le spese del personale verificatori sieno stanziato sul bilancio generale dello Stato ed abolito con legge il diritto da essi pagato.